



Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEMA: TUTELA DELLA MATERNITA'

(Titolo I Sezione II art.28 D.Lgs. 81/08)

La lavoratrice è tenuta a comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato, la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità. Le studentesse in età fertile in questo caso possono essere equiparate alle lavoratrici.

Rischi potenziali legati alla particolare condizione.

- infezione da rosolia per le donne non vaccinate,
- infezione da varicella,
- infezione da mononucleosi,
- movimentazione di carichi,
- uso di scale,
- affaticamento fisico e mentale,
- stazione eretta prolungata

Le eventuali misure di tutela dovranno essere compatibili con le possibilità offerte dalla mansione svolta dalla lavoratrice. Sarà il medico curante della lavoratrice stessa a reputare eventualmente incompatibile l'attività lavorativa ed a prendere i provvedimenti del caso.

Estratto dal D.M. 26 marzo 2001 n.155 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"

Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.....(omissis),

Art. 7. Lavori vietati

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.

4. La lavoratrice e', altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

Art. 12. Conseguenze della valutazione del rischio

1. Qualora i risultati della valutazione (del rischio) rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.